

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ;
- la Legge 15.5.1997 n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la Legge 18.6.2009 n. 69: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- il D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23.6.2014;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Richiamati:

- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16.2.2012;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.4.2016, con la quale è stata approvata, a norma dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.74 del 14/04/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.4.2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 12.5.2016 con cui è stato adottato, a norma dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG per l'esercizio 2016;
- il Decreto del Sindaco n. 74 del 26.05.2016 con il quale è stato conferito al Rag. Ancorati Gianluca l'incarico di Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi con decorrenza 26.05.2016 e termine al 31.12.2016, da intendersi automaticamente prorogato fino all'approvazione del bilancio di previsione 2017;
- il Decreto del Sindaco n. 75 del 26.05.2016 con il quale è stato conferito al dipendente Mercadanti Aldo l'incarico di Responsabile del Servizio Affari Generali con decorrenza 26.05.2016 e termine al 31.12.2016, da intendersi automaticamente prorogato fino all'approvazione del bilancio di previsione 2017;
- il Decreto sindacale n. 75/2016, il quale stabilisce che in caso di assenza a qualsiasi titolo del Responsabile del Servizio il Affari Generali, le funzioni vicarie sono ricoperte dal Segretario Generale, dott. Vittorio Di Gilio;

Considerato che, con deliberazione n. 34 del 6.8.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha autorizzato procedimento di acquisizione coattiva sanante, a norma dell'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, di diritto di servitù su fondo privato alieno per il mantenimento del collettore fognario comunale decorrente fra il comparto urbanistico PIO 2 e viale delle Rimembranze, nel capoluogo di Noceto;

Considerato che, secondo la citata disposizione:

- l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (*comma 1*);
- il provvedimento di acquisizione, indicante le circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e, se possibile, la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione (*comma 4*);
- le richiamate disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale (*comma 6*);

Preso atto che la citata deliberazione ha individuato il procedimento disciplinato dall'art. 42-bis del DPR n. 327/2001 quale unico strumento idoneo ad acquisire l'asservimento coattivo di parte del terreno anzidetto, di proprietà attuale di Lambruschi Ada, modificato in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio, per le motivazioni ivi esplicitate ossia che:

1. in attuazione di piano integrato operativo (P.I.O. 2) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 74 del 25.11.1999, variato con successive dello stesso organo n. 59 del 23.10.2001, n.

- 17 del 22.4.2004, n. 85 del 30.11.2005), fu costruito nell'anno 2002, in terreno di proprietà di terzo e con il consenso di costui, un tronco di fognatura adduttrice della rete fognaria della zona da urbanizzare al prossimo collettore pubblico comunale decorrente lungo il viale urbano delle Rimembranze, nel capoluogo di Noceto;
2. l'opera fu realizzata dal soggetto attuatore "Laterizi e Materiali" s.r.l., in esecuzione della convenzione regolatrice dell'intervento urbanistico ricevuta dal notaio in Parma dr. G. Fontanabona con atto n. 75116 rep. 22.12.1999 (poi confermata ed integrata dalle successive ricevute dallo stesso notaio: n. 79332 rep. del 9.5.2002, n. 83042 rep. del 21.12.2004, n. 84545 rep. del 20.12.2005, n. 84949 rep. del 4.5.2006);
 3. con atto di fusione mediante incorporazione della società "Laterizi e Materiali" srl nella società "Kappadue" srl, a rogito del notaio Giancarlo Orrù di Rozzano, in data 29.12.2000, rep. 56285 racc. 4810, gli immobili e le obbligazioni oggetto della convenzione urbanistica di cui al punto 2) sono divenuti di compendio e titolarità della società incorporante (Kappadue srl);
 4. con atto del notaio Dott. Giovanni Fontanabona in data 21 dicembre 2004, rep. n. 83042, le aree destinate a urbanizzazione primaria e secondaria, ricomprese nel suddetto piano particolareggiato sono state trasferite in proprietà piena ed esclusiva dal soggetto attuatore (soc. Kappadue srl) al Comune di Noceto;
 5. con atto notaio Dott. Giovanni Fontanabona in data 20.12.2005 rep. n. 84545 la società Kappadue srl ha trasferito i terreni (non già trasferiti al Comune di Noceto) alla società "Cervino Immobiliare" s.r.l.;
 6. con atto del notaio Dott. Pulvirenti in data 26.02.2008 rep. 11610 è stata variata la denominazione sociale da "Cervino Immobiliare" srl a "My Property" srl;
 7. le obbligazioni del soggetto attuatore sono garantite da polizza fideiussoria emessa a favore del Comune di Noceto dalla compagnia COFACE;
 8. le opere di urbanizzazione sono state autorizzate con concessione edilizia del 27.9.2000 con *"tutti gli oneri ed adempimenti, anche se non specificati, ma che si evincono dalla lettura comparata degli elaborati del piano e che comunque si rendono necessari all'attuazione del piano particolareggiato"* (art. 4.3.s. della convenzione originaria) e, in particolare con la prescrizione (pag. 2, inizio): *"La servitù che si verrà a costituire a carico della proprietà del geom. Del Frate Giordano, per l'attraversamento della rete fognaria, dovrà essere costituita attraverso atto pubblico con spese ed oneri, nessuno escluso, a carico dell'intestatario della presente concessione edilizia (vedasi autorizzazione del geom. Del Frate Giordano acquisita agli atti di questo Comune al protocollo n. 14709 del 19.8.2000);"*
 9. con detta scrittura il proprietario del terreno da asservire:
 - a) aveva autorizzato *"per quanto di sua competenza, l'esecuzione delle opere di detta fognatura, previste nella sua proprietà (terreni censiti nel CT del comune di Noceto, al foglio 41, con mappali 185, 186, 187, 86), secondo il progetto che sarà approvato dall'Amministrazione Comunale e qui allegato, lasciando gli oneri tutti relativi all'esecuzione ed ai ripristini a carico del soggetto attuatore del PIO2 o di chi vorrà indicare l'Amministrazione Comunale"*;
 - b) si era riservato *"il diritto di allaccio gratuito a tutti i servizi cui sarà dotato il nuovo comparto PIO2 (fognatura acque nere e bianche, acqua, luce, gas, telefono e quant'altro) da eseguire nei tempi idonei alle eventuali costruzioni che sorgeranno nel CD2"* (comparto edificatorio includente i suoi terreni);
 - c) aveva concesso *"al Comune di Noceto il diritto di attraversamento e manutenzione del tronco di fognatura nera (evidentemente dopo la sua acquisizione al demanio comunale), concedendo fin d'ora l'autorizzazione per gli eventuali lavori di manutenzione e ripristino che si rendessero necessari"*.
 10. le opere di urbanizzazione primaria interne alla lottizzazione (fra le quali anche le fognature) furono trasferite dall'attuatore del P.I.O. 2 al Comune di Noceto con atto del notaio in Parma dr. G. Fontanabona n. 83042 rep. del 21.12.2004, ad eccezione del tratto di fognatura posato nel sottosuolo di proprietà del menzionato Giordano Del Frate, per il quale la società attuatrice del P.I.O. 2 non aveva ancora acquisito il corrispondente diritto di servitù, obbligazione di cui il Comune aveva più volte sollecitato (a partire dal 23.5.2007) l'adempimento dalle società Cervino Immobiliare s.r.l. prima e My Property s.r.l. poi, che aveva infine formalmente diffidate con atto da esse ricevuto il 16.3.2009, ma senza esito
 11. Ada Lambruschi, vedova di Giordano Del Frate frattanto defunto in data 29.06.2006, a lui succeduta nella proprietà del terreno percorso dalla fognatura, convenne in giudizio My Property s.r.l. innanzi al tribunale di Parma – sezione distaccata di Fidenza, con citazione notificata il 9.11.2007 (e dunque con azione di 5 anni posteriore alla realizzazione dell'opera, fino ad allora tollerata senza alcuna opposizione), chiedendo dichiarazione di inesistenza della servitù di fognatura per mancata formale costituzione e condanna della stessa società alla rimozione della fognatura ed al risarcimento dei danni procurati con la sua costruzione al fondo attraversato;

12. conosciuta circa 2 anni dopo la pendenza del giudizio, il Comune di Noceto vi era intervenuto (il 9.9.2009), chiedendo che si accertasse e dichiarasse, in confronto di entrambe le parti:
 - a) l'inesigibilità della rimozione del tronco di fognatura, a norma dell'art. 936⁴⁻⁵ c.c., poiché la sua costruzione era stata autorizzata dal proprietario del fondo gravato e non era stata comunque contestata entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori;
 - b) la fattuale appartenenza al demanio comunale del tronco di fognatura controverso;
 - c) l'obbligazione dell'attrice Ada Lambruschi di prestarsi alla formale costituzione della servitù;
 - d) l'obbligazione esclusiva della società convenuta di risarcire i danni patrimoniali causati per la costruzione del tronco di fognatura.
13. in pendenza dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudizio si interruppe, a norma dell'art. 43 c. 3 L.F., per il fallimento della società convenuta, dichiarato dal tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 15 del 23.1.2015; il processo si estinse per mancata rituale riproposizione dell'azione a norma dell'art. 52 c. 2 L.F. (che non consta essere stata finora esperita);
14. con richiesta depositata il 20.10.2015 all'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il tribunale di Parma, Ada Lambruschi ha chiesto l'avvio di procedimento di mediazione in confronto del Comune di Noceto con domanda di rimozione del menzionato tronco di fognatura e ripristino dello stato del luogo; il procedimento, per la cui definizione il Comune ha proposto la conservazione dell'opera, la formalizzazione della servitù e la corresponsione dell'indennità corrispettiva di € 10.000,00, si è concluso senza esito per il rifiuto della promotrice di accettare l'offerta ribadendo le sue precedenti richieste circa 55.000 per la sola servitù;
15. il giudice monocratico del tribunale di Parma, adito da Ada Lambruschi con ricorso per l'art. 702-bis c.p.c., mediante ordinanza n. 1392 del 9.6.2016 (depositata il 17.6.2016, notificata con precetto di adempimento il 25.6.2016), ha condannato il Comune a rimuovere la fognatura; il Comune ha impugnato il provvedimento con atto di appello notificato il 23/29.7.2016, chiedendo la sospensione della sua esecutività e confermando le eccezioni, già adottate nel procedimento di 1° grado e senza alcuna motivazione ignorate dal giudice, di difetto di legittimazione passiva dell'ente, decadenza del proprietario del terreno gravato dalla facoltà di chiedere la rimozione dell'opera a norma dell'art. 936, 5 c.c., non pretensibilità della rimozione per la destinazione dell'opera a servizio pubblico essenziale; improponibilità della domanda di rimozione al giudice ordinario;
16. l'inclusione del tratto di fognatura in questione nel piano particolareggiato di iniziativa pubblica e l'approvazione di questo a norma degli articoli 20-23 della l.r. 7 dicembre 1978, n. 47 (allora vigente) hanno impresso all'opera (in quanto integrante le opere di urbanizzazione primaria in esso previste) carattere di "pubblica utilità", a norma dell'art. 16 c. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.;
17. che né la deliberazione di approvazione del P.I.O. 2 né la successiva concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (che autorizzava in particolare la costruzione del tratto di fognatura del quale si controverte) furono impuginate dal proprietario del terreno gravato (che anzi vi aveva prestato espressa acquiescenza), per cui la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera divenne definitiva;
18. l'opera fu realizzata nel termine di efficacia di detta dichiarazione; la sua destinazione all'uso pubblico fu ed è rimasta tale fin dalla sua costruzione;

Considerato :

19. che la sua conservazione è necessaria al funzionamento dell'intera rete fognaria di tutta la zona edificata in virtù dello strumento urbanistico;
20. che la sua sostituzione con altro collettore in diversa sede comporterebbe la soluzione di complessi problemi idraulici, costi ingenti di esecuzione, asservimento più gravoso ed oneroso di altri fondi privati, mentre non appaiono evidenti reali pregiudizi derivanti al fondo privato dalla conduttura esistente (il cui tracciato fu a suo tempo concordato fra il costruttore ed il proprietario e non interferisce con l'edificabilità del terreno attraversato) né i vantaggi che la sua rimozione arrecherebbe ad esso (fatti che del resto non sono mai stati allegati nelle precedenti azioni esperite dall'attuale proprietaria Ada Lambruschi);

Constatato:

21. che si verifica la fattispecie contemplata dall'art. 42-bis del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m., il quale consente alla pubblica amministrazione di acquisire, con il procedimento ivi previsto, il diritto reale corrispondente all'utilizzazione di fatto di bene immobile altrui in mancanza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio;
22. che nel riferito tentativo di mediazione (ma anche prima con prolungate trattative informali), il Comune ha proposto di addivenire all'acquisizione della servitù di fognatura mediante accordo sostitutivo del procedimento previsto dalla citata disposizione, a norma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m., ma la ricorrente ha rifiutato ed insistito nel chiedere la rimozione dell'opera, da ultimo con la menzionata azione giudiziaria;
23. che il Comune, in quanto Ente preposto alla tutela del pubblico interesse, deve sostituirsi al soggetto

- privato attuatore dello strumento urbanistico, obbligato, inadempiente e ormai incoercibile, per prevenire la gravissima lesione che allo stesso interesse proverrebbe dalla distruzione della fognatura, salvo il rivalersi dell'indennizzo dovuto sul garante dello stesso soggetto per l'adempimento delle sue obbligazioni convenzionali e verso il fallimento;
24. che per l'art. 42-bis del DPR 327/2001, applicabile anche per i casi precedenti la sua emanazione, ai sensi del c. 4, il provvedimento di acquisizione deve recare "*l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio,*" deve inoltre essere "*specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione*";
 25. che nei punti precedenti sono ampiamente esposte le ragioni che hanno condotto alla supposta "*indebita utilizzazione dell'area*" come pure le "*eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione*"; al riguardo va infatti considerato non vi sono ragionevoli alternative alla adozione del provvedimento di acquisizione ed inoltre che l'aggravio alla proprietà consistente nella realizzazione di una fognatura interrata agevolmente ispezionabile e mai interferente con ogni possibilità di edificazione è minima e mai proporzionata al costo che ne deriverebbe a fronte della sua demolizione e ricostruzione in altro loco;
 26. che il citato art. 42-bis del DPR 327/2001 dispone che l'atto contenga, "*se possibile la data dalla quale*" l'occupazione "*ha avuto inizio*" ed al riguardo questa è orientativamente databile nell'anno 2002;
 27. che il Comune, a tutela proprio dell'interesse pubblico consistente nel mantenimento e nella possibilità di utilizzo della condotta fognaria, soppesate proprio le "*eccezionali ragioni*" "*che ne giustificano l'emanazione, valutate*" anche "*comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione*", ha ritenuto di dovere procedere con l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 42-bis del DPR 327/2001;

Ritenuto che sussistano i presupposti richiesti dall'art. 42-bis del DPR n. 327/2001 per procedere all'asservimento coattivo del terreno di proprietà di Lambruschi Ada identificato in questo provvedimento per preminenti ragioni di pubblico interesse, in quanto l'atto:

- viene adottato a seguito dell'accertata assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio;
- reca l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area (punti da 1 a 21) e la data dalla quale essa ha avuto inizio (anno 2002)
- e' specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenzia l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; al riguardo, nell'atto deliberativo è specificato che non vi sono ragionevoli alternative alla adozione del provvedimento di acquisizione – né il proprietario del terreno ha formulato proposte alternative - ed inoltre che l'aggravio alla proprietà consistente nella realizzazione di una fognatura interrata agevolmente ispezionabile e mai interferente con ogni possibilità di edificazione è minima e mai proporzionata al costo che ne deriverebbe a fronte della sua demolizione e ricostruzione in altro loco (punti da 24 a 27 precedenti);

Considerato che:

- il provvedimento di acquisizione coattiva sanante di cui all'art. 42-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, avente carattere discrezionale, è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ex L. n. 241/1990, artt. 7 e 8, e s.m.i. (prot 14.198 del 12.07.2016) trasmessa alla proprietaria del terreno gravato Lambruschi Ada, alla compagnia di assicurazione COFACE, allo studio legale che la rappresenta, ricevuta da entrambi i soggetti il 19.7.2016;
- entro il termine assegnato di giorni dieci dal ricevimento della comunicazione, nessuno di loro ha fatto pervenire alcuna comunicazione al riguardo né documentazione utile ai fini del procedimento;

Atteso che, in esecuzione della menzionata deliberazione consiliare, occorre emettere specifico decreto acquisitivo e disporre il pagamento diretto ovvero, nel caso di mancata accettazione, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità determinata ai sensi degli articoli 42-bis e 44 del DPR n. 327/2001 e dal consiglio comunale ritenuta congrua nel seguente computo:

valore venale del diritto di servitù:	€ 6.990,65
indennizzo per pregiudizio non patrimoniale (art. 42-bis, comma 1):	€ 699,06
indennizzo per pregiudizio patrimoniale da anno 2002 (art. 42-bis, comma 3):	€ 5.155,60

Dato atto che la somma di € 12.845,31 trova allocazione sul seguente capitolo del bilancio 2016, assegnato al Servizio Gestione del Territorio e Ambiente, il cui utilizzo è autorizzato come da visto allegato del Responsabile del Servizio citato:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Cofog	Codice Piano dei Conti
10	05	2	202	45	U.2020199999
Capitolo	Art.	descrizione			stanziamento
4549	0	Acquisizione aree per realizzazione dotazioni territoriali			€ 12.845,31

Rilevato che l'indennità è stimata conformemente ai criteri delineati nell'art. 42-bis (in relazione all'art. 44 del medesimo DPR) in quanto trattasi di servitù coattiva e non di acquisizione immobiliare e prevede che::

- al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene (*comma 1*);
- salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; per il periodo di occupazione senza titolo e' computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del 5% annuo sul valore determinato dell'indennizzo (*comma 3*);
- le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale (*comma 6*);

Dato atto che l'indennizzo, in forza della già citata convenzione urbanistica, pur anticipato da questo Ente, deve tuttavia essere ripetuto dal soggetto attuatore del piano urbanistico di iniziativa pubblica ed attuazione privata, convenzionato, al quale il Comune deve surrogarsi per l'intervenuto suo fallimento, con diritto di rivalsa verso il Fallimento e/o il fideiussore;

Considerato che:

- l'opera alla quale corrisponde la costituenda servitù è negli strumenti urbanistici del Comune di Noceto, autorità preposta all'espropriazione, per tutte le motivazioni espresse nei punti da 19 a 23 del presente preambolo;
- nonostante ripetuti tentativi, non è stato possibile addivenire ad un accordo bonario per la costituzione della servitù sul fondo privato anzidetto;

Visti:


- l'art. 42-bis del DPR n. 327/2001 e s.m.i., quanto alle modalità di esecuzione di questo decreto;
- l'art. 44 dello stesso DPR n. 327/2001 e s.m.i., quanto alla determinazione dell'indennità per imposizione della servitù;

Considerate le ulteriori disposizione dettate dall'art. 42-bis in ordine al decreto di asservimento:

- nell'atto e' liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e' disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni; l'atto e' notificato al proprietario e comporta la costituzione del diritto reale sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute a norma del comma 1 ovvero del loro deposito effettuato a norma dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio istituito a norma dell'articolo 14, comma 2 (*comma 4*);
- le riferite disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale (*comma 6*);
- l'autorità che emana il provvedimento di acquisizione ne' da' comunicazione, entro 30 giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale (*comma 7*);
- le stesse disposizioni si applicano anche ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore (*comma 8*);

DETERMINA

1. in relazione e adempimento della deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 6.8.2016, è costituito, non retroattivamente, a norma degli artt. 42-bis e 44 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. a favore del Comune di Noceto [codice fiscale e partita Iva 00166930347], diritto di servitù coattiva per la conservazione del collettore fognario insistente sugli immobili sottoelencati e nei confronti della proprietaria Lambruschi Ada, apparente dalle risultanze catastali di seguito indicate, dando atto che non risultano altri soggetti proprietari e/o interessati dal presente provvedimento:




CT Comune censuario: Noceto (PR)

- Intestataro catastale Lambruschi Ada, nata a Fontevivo il 11/12/1936 [CF LMBDAA36T51D685N], proprietaria
- Foglio 41 mappali 185 – 186 – 187

2. Oggetto della servitù, descritto nella deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 6.8.2016, è:

- a) il diritto di conservare permanentemente l'esistente condotta fognaria (ad acque miste) completa dei pozzetti di ispezione, avente l'andamento in seguito raffigurato:



(con ingresso nel mappale 187 e decorrenza fino a cameretta di ispezione, deviazione verso ovest nel mappale 185 con andamento pressoché parallelo al confine sud del mappale fino alla successiva cameretta, prosecuzione quasi parallela al confine est dello stesso mappale fino a successiva cameretta, prosecuzione in direzione ovest parallelamente al confine nord del mappale fino a successiva cameretta collocata nel mappale 187, deviazione in direzione nord, attraversamento del mappale 186 fino a raggiungere il viale delle Rimembranze);

- b) il diritto di accedere ai terreni occupati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta fognaria e dei pozzetti o camerette di ispezione;
- c) l'asservimento per la fascia di m. 4 in asse con la condotta, estesa m. 2 per parte rispetto allo stesso asse ovvero asimmetrica ove questo disti meno di m. 2 dal confine prossimo di proprietà;
- d) senza alcuna perdita di proprietà o del corrispondente possesso per il proprietario;

3. di stabilire, quale indennità da corrispondere in favore dell'avente diritto per la costituzione della servitù, la somma complessiva di € 12.845,31 (dodicimilaottocentoquarantacinque/31), così calcolata secondo la relazione di stima recepita dalla deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 6.8.2016:

valore venale del diritto di servitù:	€ 6.990,65
indennizzo per pregiudizio non patrimoniale (art. 42-bis, comma 1):	€ 699,06
indennizzo per pregiudizio patrimoniale da anno 2002 (art. 42-bis, comma 3):	€ 5.155,60

4. di impegnare la somma di € **12.845,31** a favore di Lambruschi Ada, nata a nata a Fontevivo l'11.12.1936 [CF LMBDAA 36T51 D685N], proprietaria;

5. di imputare la spesa nel seguente modo, con autorizzazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Ambiente, come da visto allegato:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Cofog	Codice Piano dei Conti
10	05	2	202	45	U.2020199999
Capitolo	Art.	descrizione			stanziamento
4549	0	Acquisizione aree per realizzazione dotazioni territoriali			€ 12.845,31

6. di liquidare alla proprietaria degli immobili indicati al punto 1 l'indicata somma complessiva di € 12.845,31, disponendo che il suo pagamento sia eseguito entro 30 giorni dalla notificazione di questo atto;

7. di informare che, a norma dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., entro 30 giorni dalla notificazione di questo provvedimento, la proprietaria potrà comunicare al Comune di Noceto, piazzale Adami n. 1 – 43015 NOCETO (PR), che intende accettare l'indennità liquidata, con avvertenza che, in caso contrario, salva la proposizione dell'opposizione giudiziale alla stima, il Comune di Noceto procederà a norma dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;

8. di dare atto che il questo provvedimento sarà notificato al soggetto proprietario del terreno asservito a cura del Comune di Noceto, nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili;

9. di dare atto, in adempimento della menzionata deliberazione consiliare, che l'indennità e comunque tutte le spese derivanti dal presente provvedimento saranno anticipate con fondi di bilancio e successivamente ripetute dal fideiussore per gli obblighi assunti dal soggetto attuatore del comparto PIO2, "My Property" s.r.l. e/o dal fallimento di questa;

10. di provvedere alla registrazione, trascrizione e voltura catastale di questo decreto, con riserva di successivo impegno delle relative spese;

Si rende noto che avverso questo provvedimento può essere presentato:

- entro 60 giorni dalla sua notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.;

ovvero, in alternativa:

- entro 120 giorni dal ricevimento della sua notificazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

- L'indennità liquidata può essere impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Bologna con il procedimento previsto dall'art. 29 del D.Lgs 1-9-2011 n. 150;